

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 23 DEL 12 GIUGNO 2023

lavoro**facile**.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

INDICE

NEWS IN MATERIA DI LAVORO	3
Ispettorato e Consigliera di Parità: approvato il nuovo protocollo	3
Assegno Unico Universale: disponibile il nuovo pannello informativo	4
Privacy: on line la Guida per l'applicazione del Regolamento europeo	4
L'infortunio del RLS è indennizzabile	5
APPROFONDIMENTI	7
Alluvione Romagna: domande per l'ammortizzatore unico trasmissibili dal 15 giugno	7
In G.U. il Decreto alluvione con le misure per i lavoratori	10
NEWS IN MATERIA PENSIONISTICA.....	13
CONVENZIONE TRA INPS E ORGANIZZAZIONE SINDACALE F.O.R.Z.A.....	13

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Ispettorato e Consigliera di Parità: approvato il nuovo protocollo

L'INL, con un comunicato stampa del 9 giugno 2023, ha reso noto che è stato sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa tra la Consigliera Nazionale di Parità l'Ispettorato, volto a favorire la piena applicazione della normativa in materia di pari opportunità tra uomo e donna e ad attivare efficaci azioni di contrasto alle discriminazioni di genere, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla recente normativa.

Attraverso il protocollo, INL e Consigliera si impegnano formalmente a collaborare e condividere ogni informazione utile sulle violazioni in materia di pari opportunità di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle rispettive attività istituzionali, anche desumibili dai rapporti biennali relativi alla situazione del personale, presentati dalle aziende con più di 50 dipendenti.

Non solo condivisione di informazioni, ma anche iniziative di aggiornamento professionale e di promozione. Le parti si impegnano, infatti, a promuovere momenti di approfondimento e studio che coinvolgano il proprio personale in modo da rafforzare competenze, conoscenze e metodologie di intervento e di valutazione nell'ambito delle azioni antidiscriminatorie e di tutela e promozione della parità e pari opportunità nei luoghi di lavoro. All'uopo, verranno realizzati conferenze, seminari e convegni sulle tematiche lavoristiche affrontate in una prospettiva di genere, con l'eventuale coinvolgimento di associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, ordini professionali e altre istituzioni competenti in materia nonché con la partecipazione di rappresentanti di altri enti e associazioni interessati alla materia in esame.

L'INL e la Consigliera Nazionale di parità si impegnano, infine, a promuovere il coinvolgimento delle Consigliere/i di parità e del personale ispettivo degli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro in iniziative, promosse anche disgiuntamente e da svolgersi, anche a livello locale, in materia di funzioni ispettive sui temi della discriminazione di genere, diretta e indiretta, e su altre tematiche di comune interesse.

Assegno Unico Universale: disponibile il nuovo pannello informativo

L'INPS, con un comunicato stampa del 7 giugno 2023, ha reso noto di aver rilasciato il nuovo pannello informativo semplificato per l'Assegno Unico Universale, che sarà disponibile a partire dal prossimo 10 giugno.

Gli utenti potranno accedere alla nuova funzionalità attraverso il portale dell'INPS, utilizzando le proprie credenziali di autenticazione (SPID, CIE e CNS) o tramite l'intermediario di fiducia.

Il nuovo pannello consentirà ai cittadini di verificare tutte le ipotesi di ricalcolo e conguaglio operate dall'Istituto sugli importi del loro assegno. In particolare, tutti coloro che sono stati avvisati tramite sms o e-mail delle operazioni di ricalcolo effettuate lo scorso mese di maggio potranno trovare nel pannello informativo i dettagli relativi alla loro posizione specifica.

Privacy: on line la Guida per l'applicazione del Regolamento europeo

Il Garante Privacy, con un comunicato stampa del 1° giugno 2023, ha reso noto che è stata lanciata una nuova edizione della "Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali".

La Guida si propone come strumento di consultazione per chi opera in ambito pubblico e privato, un manuale agile, in particolare per le piccole e medie imprese, e offre una panoramica sui principali aspetti che imprese e soggetti pubblici devono tenere presenti per dare piena attuazione al Regolamento: dai diritti dell'interessato ai doveri dei titolari; dalla trasparenza sull'uso dei dati personali alla liceità del loro trattamento.

Specifiche attenzioni vengono rivolte ai contenuti, ai tempi e modalità con cui il titolare deve fornire l'informativa all'interessato; valutare le circostanze in cui il titolare deve notificare al Garante privacy, ed eventualmente agli interessati, la violazione di dati personali; provvedere alla designazione del Responsabile della protezione dei dati. Proprio il RPD è una delle novità introdotte dal Regolamento, una figura indipendente, autorevole e con competenze manageriali, che offre consulenza e supporto al titolare e funge da punto di contatto con il Garante.

Nella Guida, il Garante ricorda che con il GDPR la privacy da obbligo avvertito solo in maniera formale diventa parte integrante delle attività di un'organizzazione, che è tenuta al rispetto del principio di responsabilizzazione ("accountability"), in base al quale il titolare deve adottare comportamenti proattivi e attività dimostrabili, finalizzati al rispetto della normativa.

Ma il Regolamento Ue ha introdotto anche nuovi diritti riconosciuti alle persone, come quello di poter trasferire i propri dati da un titolare del trattamento a un altro, compresi i social network ("diritto alla portabilità"), o come il diritto all'oblio, cioè il diritto di non veder riproposte informazioni personali quando non sono più necessarie rispetto alle finalità per le quali sono state raccolte.

Un ulteriore approfondimento è dedicato agli strumenti legali che regolano il trasferimento dei dati personali in Paesi extra Ue.

La Guida contiene richiami puntuali alle Linee guida europee, oltre che rimandi alla legislazione nazionale e fornisce in ogni capitolo alcune utili raccomandazioni.

L'infortunio del RLS è indennizzabile

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 23, datata 1° giugno 2023, con la quale ha chiarito che gli infortuni relativi ai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (RLS) che occorrono nello svolgimento delle loro funzioni o a esse strumentalmente collegati, sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e sono quindi compresi nella tutela assicurativa.

Trovano applicazione, pertanto, i principi generali in materia di assicurazione obbligatoria, che escludono la tutela solo se, nel caso concreto, sia accertata l'assenza dell'occasione di lavoro, vale a dire che l'evento è riferibile al cd rischio elettivo del lavoratore. In tal senso, ai fini dell'indennizzabilità degli infortuni occorsi ai RLS, è necessario accertare se l'evento sia ricollegabile anche strumentalmente all'attività tipica di rappresentante per la salute e sicurezza, cioè a un'attività inerente e funzionale all'interesse dei lavoratori e della parte datoriale. Se invece, l'infortunio si verifica in occasione della fruizione di un permesso per l'espletamento di un'attività propriamente sindacale, non potrà essere ammesso a tutela.

Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento agli infortuni occorsi al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.

L'Inail chiarisce poi che gli infortuni occorsi ai predetti rappresentanti dei lavoratori sono considerati ai fini dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale di cui è titolare il datore di lavoro. Ciò anche nel caso in cui l'evento lesivo accada al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale in una delle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza per le

quali esercita le sue attribuzioni, oppure accada al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo nell'ambito del medesimo sito.

Al riguardo l'istituto sottolinea che, tenuto conto dell'interesse dei datori di lavoro alla effettiva e piena operatività del sistema di gestione della prevenzione in tutti i luoghi di lavoro non sussistono ragioni per ipotizzare l'esclusione degli eventi lesivi in discorso dall'andamento infortunistico aziendale, peraltro non prevista da alcuna disposizione. Gli unici due casi di esclusione finora applicati riguardano, infatti, gli infortuni in itinere e gli infortuni da infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.

APPROFONDIMENTI

Alluvione Romagna: domande per l'ammortizzatore unico trasmissibili dal 15 giugno

L'INPS, con la circolare n. 53 dell'8 giugno 2023, ha fornito le istruzioni per richiedere la nuova misura di sostegno al reddito prevista dal D.L. n. 61/2023 a favore dei datori e dei lavoratori colpiti dall'evento alluvionale verificatosi dallo scorso 1° maggio.

Si riportano, di seguito, alcuni aspetti relativi all'operatività.

Destinatari e documentazione

Il nuovo ammortizzatore unico può essere richiesto non solo nelle ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa, ma anche con riferimento ai lavoratori – residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati – impossibilitati a prestare attività lavorativa presso datori di lavoro ubicati in uno dei Comuni colpiti dall'alluvione ovvero impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei medesimi territori.

Se l'impossibilità di recarsi al lavoro è collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso allo straordinario evento emergenziale, in sede di domanda il datore indicherà l'esistenza del provvedimento (ad es. decreto di stato di calamità, ordinanza prefettizia o comunale) riferito alla situazione emergenziale. Se è collegata alle altre situazioni previste dalla norma (interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione; inutilizzabilità dei mezzi di trasporto; alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio; condizioni di salute di familiari conviventi; ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale) il datore dovrà indicare di essere in possesso di idonea dichiarazione di responsabilità del lavoratore, attestate la motivazione, che dovrà poi conservare.

Incompatibilità con gli altri ammortizzatori

Il documento di prassi sottolinea che il nuovo ammortizzatore sociale unico si affianca ai trattamenti esistenti (Cigo; Fis; ...), ma è incompatibile con gli stessi. Ne consegue che non potranno fruire del nuovo ammortizzatore i lavoratori che, per i medesimi periodi, sono destinatari dei trattamenti ordinari.

Ne consegue inoltre che, nel caso di presentazione dell'istanza da parte di datori di lavoro appartenenti ai settori dell'Artigianato e della Somministrazione, l'INPS considererà la stessa come implicita dichiarazione di non aver fatto richiesta, per i medesimi periodi e

per gli stessi lavoratori, dell'Assegno di integrazione salariale a carico dei Fondi di solidarietà dell'Artigianato e della Somministrazione.

I datori che hanno già presentato domanda di Cigo, Fis, ..., con riferimento ai medesimi periodi e agli stessi lavoratori, e che intendono invece accedere alla nuova misura, possono richiedere, con la massima urgenza, alla Struttura territoriale competente, l'annullamento dell'originaria istanza; successivamente, i medesimi datori di lavoro dovranno presentare domanda per accedere alla nuova misura di sostegno di cui trattasi.

L'INPS ricorda poi che i datori di lavoro non devono siglare alcun accordo sindacale, ferma restando la facoltà di inviare una informativa sindacale - anche dopo l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa - alle RSA o alla RSU, ove esistenti, o in assenza di queste, alle rappresentanze territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferita alle cause di sospensione dell'attività lavorativa, alla durata prevedibile del periodo per cui è richiesto il nuovo ammortizzatore unico.

Inoltre, non è dovuto il contributo addizionale e i periodi fruiti non computano ai fini delle durate massime dei trattamenti previsti dal D.Lgs. n. 148/2015.

Misura e durata

Il trattamento massimo è fissato in misura pari a € 1.321,53 (ovvero, al netto della riduzione, € 1.244,36). L'integrazione al reddito è erogata esclusivamente con pagamento diretto da parte dell'INPS.

La durata, come ricorda la circolare, varia in base alla motivazione della richiesta. In particolare, l'integrazione è riconosciuta:

- Fino a massimo 90 giorni per i lavoratori subordinati che risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che hanno sede legale/operativa in uno dei Comuni interessati e che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa.
- Fino a un massimo di 15 giorni per i lavoratori subordinati che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei territori alluvionati.

La durata massima cambia anche per i lavoratori agricoli, in relazione alla motivazione che ha determinato la mancata prestazione lavorativa.

Termini e modalità di invio delle domande

La domanda deve essere proposta dal datore di lavoro, sia nelle ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa, sia nel caso in cui la misura di sostegno venga richiesta con riferimento ai lavoratori – residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati – impossibilitati a prestare attività lavorativa presso datori di lavoro ubicati in uno dei Comuni alluvionati ovvero impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei medesimi territori.

Le istanze devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa. Si tratta di un termine che non ha natura decadenziale.

Riguardo alle modalità di compilazione della domanda, i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari delegati, ai fini della richiesta dell'ammortizzatore unico, dovranno compilare un flusso informativo, esclusivamente in formato .csv, allegato alla circolare, contenente i dati relativi ai lavoratori interessati dalla misura, finalizzati a consentire all'Istituto di erogare la misura di sostegno. Il file dovrà poi essere trasmesso all'INPS tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale, all'interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce "CIGO- CIGS - Solidarietà", selezionando l'apposito oggetto "Ammortizzatore Unico".

Il già menzionato file .csv potrà essere trasmesso a partire dalla data del 15 giugno 2023.

Il file trasmesso, dopo essere stato acquisito nei sistemi dell'Istituto, sarà sottoposto a controlli formali, sintattici e di merito, per verificarne la correttezza, la coerenza e la congruenza dei dati presenti.

Gli esiti dei controlli saranno comunicati al mittente e all'azienda, qualora il mittente sia un intermediario, in modo che i dati forniti nel file che presentino eventuali anomalie, siano immediatamente evidenziati, per consentire una nuova trasmissione delle sole posizioni non risultate corrette. I flussi che, invece, risulteranno corretti saranno acquisiti per la successiva istruttoria automatizzata e conseguente definizione.

In G.U. il Decreto alluvione con le misure per i lavoratori

Sulla G.U. n. 127/2023 è stato pubblicato il DL 1° giugno 2023 n. 61, meglio noto come Decreto Alluvione, che tra le varie misure a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori, prevede anche la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi dal 1° maggio al 31 agosto 2023.

In particolare, l'art. 1 prevede che i soggetti che alla data del 1° maggio u.s. avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa in uno dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire da inizio maggio, sono sospesi i termini in scadenza nel periodo 1/05-31/08/2023 relativi:

- ai versamenti e adempimenti tributari;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- ai versamenti delle ritenute alla fonte e le trattenute relative alle addizionali regionali e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche operate dai soggetti in qualità di sostituti d'imposta;
- versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dalle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali;
- agli adempimenti relativi al rapporto di lavoro verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che hanno sede o operano nei territori alluvionati, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Nel periodo predetto non trovano quindi applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse ai citati adempimenti.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023, così come gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni.

Il provvedimento prevede anche che i termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, non ancora affidati all'agente della riscossione, così come i termini di versamento relativi alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali non ancora affidati, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

L'art. 7 invece riconosce un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello della CIGO, per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di 90 giorni, ai lavoratori subordinati del settore privato che alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano

presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori alluvionati e che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali.

La medesima integrazione al reddito, per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa e fino ad un massimo di 15 giorni, è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

L'impossibilità di recarsi al lavoro deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso con all'evento straordinario emergenziale, all'interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero all'inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero all'inagibilità dell'abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che hanno richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello del lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate.

Riguardo ai lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito è concessa nel limite di 90 giornate a quelli che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo. Invece agli altri lavoratori agricoli è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro un limite massimo di 90 giorni.

Le integrazioni salariali predette sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Il DL 61/2023 prevede che i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale in conseguenza degli eventi alluvionali sono dispensati dalla consultazione sindacale e dai limiti temporali di cui al D.lgs. 148/2015 e non sono tenuti a versare il contributo addizionale.

Le integrazioni salariali emergenziali sono incompatibili con tutti i trattamenti a sostegno del reddito di cui al D.lgs. 14/2015 e con i trattamenti di disoccupazione per gli agricoli, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive e vengono erogate con pagamento diretto dell'INPS.

Invece, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai titolari dei rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, ai lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e

assistenza, che alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o prevalentemente in uno dei Comuni alluvionati e che hanno sospeso l'attività viene riconosciuta un'indennità una tantum, riconosciuta dall'INPS, pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni entro il limite massimo complessivo di 3.000 euro.

NEWS IN MATERIA PENSIONISTICA

CONVENZIONE TRA INPS E ORGANIZZAZIONE SINDACALE F.O.R.Z.A.

Circolare n. 51 del 07/06/2023

OGGETTO: Convenzione fra l'INPS e l'Organizzazione sindacale Confederazione

F.O.R.Z.A. per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485.

SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e l'Organizzazione sindacale Confederazione F.O.R.Z.A. (F.O.R.Z.A.), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.

1. Premessa

In data 28 aprile 2023 è stata sottoscritta una convenzione con l'Organizzazione sindacale Confederazione F.O.R.Z.A. (F.O.R.Z.A.), sulla base dello schema convenzionale approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 16 febbraio 2022, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche (Allegato n. 1).

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2024 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell'Organizzazione sindacale da far pervenire all'Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il mese di giugno 2024. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l'Istituto interromperà l'esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori atti e comunicazioni.

È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo PEC.

Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.

2. Soggetti che possono rilasciare la delega

L'articolo 1 della convenzione individua, ai sensi dell'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, i pensionati che hanno diritto di avvalersi del servizio mediante rilascio di delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione.

Nello specifico, hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall'INPS, nonché, per effetto della norma di rinvio contenuta nell'articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall'INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica.

Restano dunque esclusi, stante il tenore letterale del citato articolo 23-octies, che fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria, i titolari di pensione o assegno sociale.

3. Modalità di rilascio della delega

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

4. Presentazione e decorrenza della delega

L'articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. In questo caso, i dati della delega sono inviati all'INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione.

Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, l'Organizzazione sindacale invia all'Istituto i dati della delega. Tale invio deve avvenire in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall'INPS. All'atto dell'invio l'Organizzazione sindacale deve allegare, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di un documento d'identità del pensionato in corso di validità.

La delega rilasciata da persona già titolare di pensione produrrà i suoi effetti a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega stessa ovvero, per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, entro tre mesi dalla data di rilascio della delega.

L'Organizzazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione contestualmente alla richiesta di prestazione ovvero su prestazione già erogata dall'Istituto, per consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d'identità. La conservazione dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

5. Revoca della delega: decorrenza e validità

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Organizzazione stessa.

L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L'Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all'elaborazione della richiesta e alla comunicazione all'Organizzazione sindacale competente.

Ai sensi dell'articolo 4 della convenzione è ammessa un'unica delega su singola prestazione. Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è

già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento del revocante in corso di validità.

L'Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente a una nuova delega deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d'identità, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 4.

L'Istituto darà comunicazione dell'acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha inviato la revoca e all'Organizzazione sindacale revocata.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

6. Misura del contributo sindacale

L'ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:

- 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

7. Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall'Istituto per l'espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l'Organizzazione sindacale.

Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame l'Associazione corrisponde all'Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

- euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
- euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
- euro 0,34 per la revoca delega cartacea (residuale);
- euro 0,16 per la gestione delega.

È a carico dell'Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.

8. Clausola di salvaguardia

Dall'applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.

Pertanto, l'Organizzazione sindacale esonera l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Organizzazione stipulante che risulti definitivamente soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l'Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell'Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l'INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l'art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.

L'Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- perdita da parte dell'organizzazione sottoscrittore dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione;
- mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante della stessa;
- ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell'Organizzazione sindacale;
- eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell'Organizzazione sindacale e/o dei suoi legali rappresentanti;
- uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;

- mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell'Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nella qualità e nell'esercizio delle proprie funzioni;
- mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Organizzazione sindacale, indicati nell'articolo 13 della convenzione in materia di protezione dei dati personali; perdita, in capo all'Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione;
- ove siano applicate all'Organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Organizzazione sindacale stessa.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l'INPS comunicherà all'Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.

La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

La convenzione riconosce, inoltre, all'INPS la facoltà di sospendere l'efficacia della convenzione, ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.

10. Controlli a campione e applicazione di penali

L'Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati all'Organizzazione sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l'1% delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall'Organizzazione sindacale.

In aggiunta, l'Istituto sottopone a verifica le deleghe che all'atto dell'acquisizione telematica determinano il blocco funzionale dell'operatore sindacale a seguito di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell'Istituto e attinenti al soggetto che ha rilasciato la delega.

Per consentire l'espletamento delle verifiche, l'Organizzazione sindacale è tenuta a trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall'Istituto, la documentazione cartacea in originale (delega, copia del documento d'identità e altra documentazione del pensionato) che la stessa ha l'obbligo di conservare ai sensi del citato articolo 4 della convenzione (cfr. il precedente paragrafo 4).

La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite PEC e, solo nei casi ritenuti necessari dall'Istituto, verrà richiesto l'invio tramite raccomandata alla Direzione centrale Organizzazione.

Qualora all'esito delle già indicate verifiche emergano irregolarità, l'Istituto procederà all'applicazione di penali commisurate alla gravità dell'inadempimento così come graduate nell'articolo 10 della convenzione.

Nell'eventualità in cui siano applicate all'Organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Organizzazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di diritto nelle forme e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo.

11. Codice INPS

Il codice INPS assegnato è EF.

12. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali, effettuate sulle pensioni per conto dell'Organizzazione sindacale Confederazione F.O.R.Z.A. (F.O.R.Z.A.), si istituiscono i seguenti conti:

- GPA25895 - per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell'anno in corso;
- GPA27895 - per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.

È inoltre istituito il seguente nuovo conto:

- GPA11895 - per la rilevazione del debito verso l'Organizzazione sindacale per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni e l'imputazione del pagamento.

Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto già in uso GPA35041.

I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.

I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione sindacale saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.

Nell'Allegato n. 2 vengono riportati i conti sopra citati.

Sono presenti i seguenti allegati:

- [Allegato 1](#)
- [Allegato 2](#)

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

